

famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - procedimento - provvedimenti - modificabilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4376 del 20/03/2012

Provvedimento di modifica delle condizioni di separazione - Efficacia esecutiva immediata - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4376 del 20/03/2012

Il provvedimento che modifica le condizioni di separazione tra i coniugi, pronunciato ai sensi dell'art. 710 cod. proc. civ., è immediatamente esecutivo, in quanto ad esso non si applica il differimento dell'efficacia esecutiva previsto in via generale dall'art. 741 cod. proc. civ. per gli altri provvedimenti camerali.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4376 del 20/03/2012